

**LE COMUNITA' DI BASE
E I CRISTIANI PER IL SOCIALISMO**

Per opposte ragioni dei partiti laici e dei socialisti, le comunità di base cristiane e i CPS, sono abrogazionisti nei confronti del Concordato tra la Chiesa e lo Stato Italiano; ma sono altresì contrari ad ogni forma di concordato tra la Chiesa e qualsiasi altro stato per motivazioni e ragioni evangeliche, da un lato, e per coerenza con le dichiarazioni e i pronunciamenti conciliari dall'altro. Il « Concordato » è una forma di convenzione in cui le due parti si impegnano a rinunciare a qualcosa e ad ottenere qualcosa. La chiesa dei credenti in quanto erede della prima famiglia di credenti non ha niente da chiedere, niente da concedere al potere temporale senza entrare in compromissione con esso. Gesù non è venuto mai a patti né con Ponzio Pilato né con Erode.

I « concordati », poi, mirano sempre a privilegiare la posizione dei cattolici nei confronti di altri cittadini che cattolici non sono; il che accentua il classismo, crea i cittadini di prima classe e quelli di seconda classe. Il che è anticristiano. Inoltre c'è il Vaticano II che parla chiaro: «...La Chiesa non pone la sua speranza nei privilegi offerti dall'autorità civile. Anzi essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti... » (La Chiesa nel mondo contemporaneo, n. 1583).

**Perché il concordato non è caduto
con la caduta del fascismo**

Il Concordato, che in seno ai Patti Lateranensi venne stipulato tra la Chiesa e lo Stato Italiano per normalizzare i rapporti religiosi, all'atto della nuova costituzione che lo Stato Repubblicano si diede, venne recepito, dopo lunghe e polemiche battaglie, nel nuovo ordinamento costituzionale mediante il famoso art. 7 della Costituzione che recita così: « Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ».

Perché negli anni della Costituente si evitò di affrontare il tema-revisione del Concordato?

I comunisti stessi che votarono lo articolo 7, consentendo così la ricezione di peso del Concordato nella Costituzione Repubblicana, motivarono la loro presa di posizione,

giudicata da molti come « opportunistica » (se fosse stato così non si spiega perché di lì a qualche anno Pio XII avrebbe comminato la scomunica contro i marxisti), col famoso discorso di Togliatti. La nuova Italia nata dalla Resistenza non doveva nascere « divisa »: cattolici e comunisti, laici e credenti, cristiani delle varie confessioni e marxisti avevano combattuto insieme per restaurare la democrazia in Italia. La nuova costituzione doveva nascere all'insegna dell'unità per non turbare « la pace religiosa », nel momento in cui si accingevano a ricostruire un Paese dissestato e dissanguato da venti anni di fascismo e da cinque anni di guerra, non mettendo nel conto la guerra coloniale per la conquista dell'Abissinia.

Votarono contro invece i socialisti e i partiti laici i quali volevano ristabilire con il Vaticano rapporti ex novo dopo la caduta del fascismo, in quanto controparte della stipula del Concordato.

Al posto delle "liti,"

I « concordati » in quanto tali, anche se riferiti al rapporto individuale, esprime in ogni caso l'aspetto negativo della debolezza umana. Dov'è pacifica convivenza, dove la parte migliore dei rapporti umani è dominata e regolata da idealità superiori, anche se tali idealità vengono espresse solamente da una delle parti concordanti, il « concordare » non ha significato. Perché « l'accordare insieme » presuppone un « contendere », una ragione di lite da eliminare.

A livello di società laiche non si usa il termine « concordato » per esprimere un patto, un'alleanza o una convenzione. E' sintomatico che il termine « concordato » sia stato usato, nella prassi diplomatica ecclesiastica, a significare le reciproche « accordanze » che la Chiesa, da un lato, e l'impero (al tempo degli imperi) o lo Stato (nell'era moderna), dall'altro, si concedevano per non bisticciare; per stabilire — si direbbe oggi — un equilibrio turbato il quale esplodono le « liti ». Un eufemismo per dire « esplodono le guerre ». E non perché un cristiano non potesse andare d'accordo con un moro o con un visigoto; ma perché era delitto che un cristiano in quanto reo da Cristo convivesse nella sorte di un pagano o di uno, insomma, che cristiano non era. Dall'alto si decideva se convivere o non convivere insieme e in che rapporti. Nè più e nemmeno di quel che accadeva o accade nelle guerre fratricide nelle quali i soldati per ordini superiori devono riconoscere nell'uomo che hanno di fronte un nemico da abbattere.

Aveva presente questo quadro Hilaire Belloc quando scrivendo la storia della Francia asseriva che « tutte le guerre del Medioevo furono guerre di religione ». Come dire che nel nome della SS. Trinità o del Cristo morto in Croce per amore degli uomini, predicatore della fraternità umana, gli uomini si ammazzavano a vicenda credendo ciascuno di rendere onore a Dio ammazzando l'avversario.

L'iniziativa più sconvolgente che oggi si potrebbe verificare sul piano dei « concordati » dovrebbe venire da parte della Chiesa. In aderenza all'ispirazione evangelica e in coerenza con i dettati del Vaticano II un atteggiamento umilmente rinunciatorio a qualsiasi forma concordataria renderebbe più credibile e più libera l'opera della Chiesa in qualsiasi paese del mondo: sia in quelli tradizionalmente cattolici sia in tutti gli altri dove i cristiani sono minoranze missionarie o minoranze perseguitate.

Tuttavia, perdurando l'atteggiamento concordatario e le circostanze storico-politiche che a tutt'oggi lo tollerano, non si può non auspicare che se Concordato dev'esserci ancora tra la Chiesa e lo Stato Italiano, che sia uno strumento degno della maturità che il Vaticano II ha dato alla Chiesa e che la democrazia ha restituito all'Italia e al popolo italiano.

La "bozza," Andreotti

La Santa Sede e la Repubblica Italiana

considerata la profonda evoluzione politica e sociale prodottasi in Italia negli ultimi decenni, e tenuto conto degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Ecumenico Vaticano II;

considerati i principi sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana e i voti espressi dal Parlamento italiano; considerato che, in virtù del 2° comma dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti fra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedi-

mento di revisione costituzionale; hanno riconosciuto l'opportunità di addvenire a modificazioni consensuali del Concordato Lateranense per adeguarlo alle nuove esigenze dei tempi.

Al fine di elaborare un progetto di modificazioni da sottoporre alle competenti autorità della Santa Sede e dello Stato italiano prima della stipulazione di una conclusiva intesa di revisione e della conseguente ratifica, le Parti contraenti hanno nominato loro rappresentanti:

la Santa Sede

Mons. Agostino Casaroli, Arcivescovo tit. di Cartagine, Segretario del Con-

siglio per gli Affari Pubblici della Chiesa;

Mons. Achille Silvestrini, Sotto-Segretario del medesimo Consiglio;

Rev.mo Padre Salvatore Lener, S.J.;

la Repubblica Italiana

sen. Guido Gonella, Professore di Filosofia del Diritto;

Prof. Arturo Carlo Jemolo, Professore di Diritto Ecclesiastico;

Prof. Roberto Ago, Professore di Diritto Internazionale;

i quali si sono trovati d'accordo nel giudicare le allegare proposte, « ad referendum », possono servire di base per una intesa di revisione, qualora su esse convengano le competenti Autorità delle due Parti.

Art. 1 - (Stato e Chiesa)

1. La Santa Sede prende atto che lo art. 1 dello Statuto del 4 marzo 1848, richiamato nei Patti Lateranensi, è stato abrogato con l'adozione della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. La Repubblica Italiana, richiamandosi agli articoli 7 e 8 della propria Costituzione per i quali « lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani » e « tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge », assicura alla Chiesa Cattolica la piena libertà di organizzazione e di ministero, il libero esercizio del suo potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica.

3. La Repubblica Italiana riconosce il carattere particolare di Roma come sede vescovile del Papa e centro del mondo cattolico.

Art. 2 - (Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana, richiamandosi ai principi della sua Costituzione sulla libertà religiosa, assicura ai cittadini cattolici ed alle associazioni ed organizzazioni cattoliche la piena libertà di parola, di riunione e di stampa.

Lo Stato garantisce l'esercizio delle libertà religiose, contro ogni violazione, senza discriminazione di fede o di confessione.

2. La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico.

I Vescovi comunicano e corrispondono liberamente con il loro clero e con tutti i fedeli.

3. Pubblicazioni ed affissioni di carattere religioso, nell'interno ed all'ingresso degli edifici di culto od ecclesiastici, e, in genere, gli atti relativi al governo spirituale dei fedeli sono pienamente liberi e non soggetti ad oneri.

Art. 3 - (Circoscrizioni ecclesiastiche, Vescovi e parroci)

1. La determinazione della circoscrizione delle diocesi è di competenza della Santa Sede.

La determinazione della circoscrizione delle parrocchie è di competenza dei rispettivi Ordinari.

Nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità italiana sarà inclusa nella circoscrizione di una diocesi, la cui sede vescovile si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato.

Le riduzioni e le modificazioni delle circoscrizioni diocesane e parrocchiali non mutano gli attuali impegni dello Stato nei loro confronti.

2. La nomina degli Arcivescovi e Vescovi è di competenza della Santa Sede.

Prima di rendere pubblica la nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore « cum iure successione », la Santa Sede comunicherà riservatamente al Governo italiano il nome della persona prescelta.

3. La provvista dei benefici ecclesiastici è di competenza dell'autorità ecclesiastica.

La nomina degli investiti e di chi rappresenta temporaneamente il beneficio è comunicata ufficialmente dall'autorità ecclesiastica competente al Governo italiano, ed ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica.

4. Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

La disposizione del comma precedente non si applica alle diocesi di Roma ed a quelle suburbicarie.

Art. 4 - (Status degli ecclesiastici)

1. I sacerdoti, i diaconi e i religiosi che hanno emesso i voti sono esonerati dal servizio militare. Le modalità dell'esonero sono previste dalle disposizioni di legge sugli esoneri militari.

In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura di anime entrano a far parte delle Forze Armate dello Stato ed esercitano fra le truppe il ministero religioso. Si considerano in cura d'anime gli Ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto.

Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli Istituti religiosi possono fruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle Università italiane ed a quanti altri, secondo l'ordinamento italiano, hanno diritto a tali rinvii.

2. Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

3. Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso, il Procuratore della Repubblica informerà l'Ordinario della diocesi.

Art. 5 - (Edifici di culto)

Non si potrà procedere alla demolizione di edifici aperti al culto se non previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.

Occorrendo, per gravi necessità pubbliche, occupare un edificio aperto al culto, l'autorità che procede all'occupazione prenderà previamente accordi con l'Ordinario, a meno che a ciò si oppongano ragioni di assoluta urgenza. In tale ipotesi l'autorità procedente informerà immediatamente l'Ordinario.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

Art. 6 - (Festività religiose)

Lo Stato riconosce come festivi tutte le domeniche. Di comune accordo viene determinato quali altre festività religiose sono riconosciute dallo Stato come giorni festivi.

Art. 7 - (Enti ecclesiastici)

1. L'eruzione o l'approvazione di enti ecclesiastici è fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico. Per quel che riguarda il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici nell'ordinamento italiano si applicano le vigenti disposizioni delle leggi italiane. Le eventuali modifiche di dette leggi formeranno oggetto di previe intese fra le Parti.

2. L'amministrazione dei beni appartenenti a qualsiasi ente ecclesiastico è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico.

Gli acquisti di questi enti sono però soggetti ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche, escluso in ogni caso l'obbligo di assoggettare a conversione o smobilizzo i beni immobili.

La disciplina degli interventi dello Stato nella gestione patrimoniale dei benefici ecclesiastici rimane quella prevista dalle vigenti leggi italiane. Rimangono ugualmente intatti gli oneri finanziari previsti dalla legge a carico dello Stato in materia.